

STATUTO DELLA FONDAZIONE THEVENIN

INDICE

- Art. 1 - Costituzione.
- Art. 2 - Origine.
- Art. 3 - Ispirazione e principi etici di riferimento.
- Art. 4 - Scopi.
- Art. 5 - Attività secondarie strumentali.
- Art. 6 - Patrimonio.
- Art. 7 - Entrate.
- Art. 8 - Esercizio finanziario.
- Art. 9 - Membri della Fondazione.
- Art. 10 - Membri di diritto.
- Art. 11 - Partecipanti.
- Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione.
- Art. 13 - Esclusione e recesso.
- Art. 14 - Organi della Fondazione.
- Art. 15 - Consiglio di Gestione.
- Art. 16 - Consiglio dei Partecipanti.
- Art. 17 - Presidente.
- Art. 18 - L'Organo di controllo.
- Art. 19 - Norme di amministrazione.
- Art. 20 - Scioglimento.
- Art. 21 - Clausola di rinvio.
- Art. 1 - Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE THEVENIN ETS", a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato 'Codice del Terzo Settore'),

di seguito definita per brevità Fondazione.

La Fondazione ha sede ad Arezzo, Via Sassoverde n° 32.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neppure in modo indiretto.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

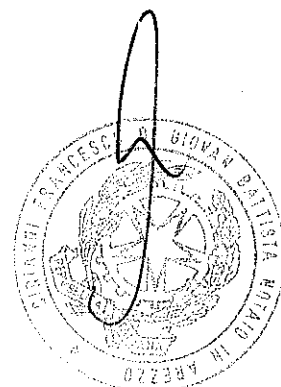
Art. 2 - Origine.

La "FONDAZIONE THEVENIN ETS" con sede in Arezzo trae origine dal testamento olografo del dì 12 giugno 1885 depositato e pubblicato dal notaio Mario Funaioli di Arezzo, con cui la compianta Suor Francesca Maria Thèvenin, Superiore dei locali Asili Infantili Aliotti, destinava la universalità dei suoi beni "...a pro di povere orfanelle...che ammesse nell'Orfanotrofio da me fondato or sono diversi anni, siano educate, istruite e dirette dalle Figlie della Carità, senza che queste abbiano a rendere conto a chicchessia, di quanto esse faranno a vantaggio di quelle orfanelle... nonché al mantenimento di quelle Figlie della Carità che occorreranno per la direzione dell'Orfanotrofio stesso".

L'Istituto fu eretto in Ente morale con R. Decreto 12 agosto 1890.

Art. 3 - Ispirazione e principi etici di riferimento

La "FONDAZIONE THEVENIN ETS" trae ispirazione e fondamento dalla volontà di Suor Francesca Maria Thèvenin, contenuta nel testamento di cui all'articolo 2, di affidare il progetto educativo all'opera della Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, le quali ininterrottamente dal 1885 hanno avuto la guida diretta dell'Istituto e la cura dei suoi o-



spiti, fino all'anno 2012.

Nel rispetto della volontà della Fondatrice, la "FONDAZIONE THEVENIN ETS" affida la direzione del Progetto educativo ed assistenziale alle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli in base alla convenzione che disciplina il rapporto tra la Fondazione e la Provincia Romana delle Figlie della Carità.

Il Progetto coniuga la volontà della Fondatrice con i più moderni criteri di intervento socio-assistenziale ed educativo, integrativo o sostitutivo della famiglia e concorre alla programmazione degli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio, ai sensi delle leggi vigenti.

Nella sua attività, la Fondazione persegue il rispetto della unità irripetibile e della dignità trascendente della persona umana.

Da tale principio fondamentale discendono tutti gli altri e, in particolare, il perseguimento del bene comune attraverso la destinazione universale dei beni e la promozione dei valori della sussidiarietà e della solidarietà.

La Fondazione adotta un sistema di responsabilità sociale basato sulle seguenti fonti di riferimento etico:

- Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa,
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite,
- Costituzione dell'Unione Europea,
- Costituzione Italiana,
- Carta dei Fondamentali Valori Umani della Fondazione Internazionale Nova Spes,
- Principi della Social Accountability 8000,
- Carta dei Valori d'Impresa dell'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale,
- Buone prassi esistenti in tema di codici etici e carte valori.

Art. 4 - Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A tal fine la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali, che in relazione alla differenza

di genere, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno, dell'autorganizzazione, della integrazione delle diverse culture, garantendo il diritto all'educazione, all'istruzione e promuovendo la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

La Fondazione, in particolare, persegue finalità di assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e ricreazione di minori, anziani e persone portatrici di handicap fisici e/o mentali ed intende acquisire, direttamente od indirettamente, mantenere e gestire strutture importanti ed innovative, con spazi di servizio, destinati ad ospitare

stabilmente tali persone nonché attività residenziali e domiciliari socio-assistenziali, sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire nel proprio territorio la cultura dell'accoglienza familiare, della genitorialità responsabile, il valore della natalità, l'affidamento familiare ed il sostegno agli anziani.

La Fondazione adotta i più moderni criteri di intervento socio-assistenziale ed educativo e concorre alla programmazione degli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio, ai sensi delle leggi vigenti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'intervento della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione conforma l'organizzazione interna delle proprie strutture di accoglienza alle comunità di tipo familiare ed ai gruppi appartamento a bassa intensità assistenziale che accolgono minori ed adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante

con il progetto individuale.

In particolare, per l'accoglienza dei minori, la Fondazione conforma il proprio progetto educativo alle comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La Fondazione concorda con i servizi sociali territoriali i progetti individuali degli ospiti.

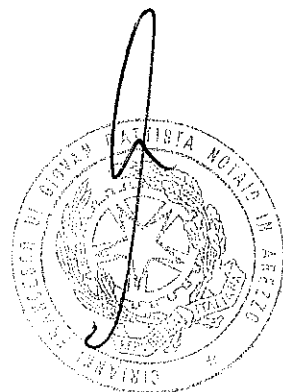
La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento degli ospiti nel contesto sociale e nel mondo del lavoro, determinando i settori di intervento.

La Fondazione tutela il diritto di tutte le persone che versano in stato di bisogno, siano esse cittadini italiani che stranieri residenti e non residenti, nonché degli apolidi, agli interventi ed alle prestazioni dalla stessa erogate ed assume tutte le iniziative utili al reperimento di fondi destinati a finanziare interventi istituzionali a favore di tali persone.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con apposita normativa di settore e di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, così come



consentito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;
- h) svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali sempre in via secondaria e strumentale;
- l) esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è formato dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni materiali ed immateriali, effettuati dai Membri della Fondazione.

Compongono altresì il Fondo di Dotazione:

- gli eventuali conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri della Fondazione in sede di atto costitutivo e successivamente, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di immobili;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- i contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati;
- i beni mobili o immobili che pervengono contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione anche per donazioni, lasciti e disposizioni

testamentarie.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Gestione, le somme conferite a titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'espletamento dei propri compiti la Fondazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Entrate

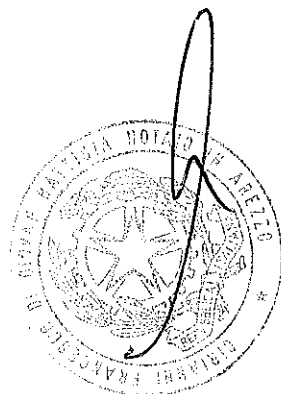
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- degli eventuali contributi ad essa assicurati dai Membri della Fondazione;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da Enti pubblici e privati;
- degli eventuali avanzi delle gestioni annuali che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio di Gestione redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del



bilancio di esercizio può avvenire entro il 31 maggio.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite di cui all'articolo 22 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi senza ritardo ai Membri che hanno nominato i propri rappresentanti del Consiglio di Gestione e comunicati al Consiglio dei Partecipanti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo e da ogni altro documento previsto dalla normativa di settore.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti previsti dall'articolo 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti. Il bilancio sociale può essere predisposto anche su base volontaria.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti dall'articolo 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, salvo le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Membri di diritto e Partecipanti.

Art. 10 – Membri di diritto

Hanno di diritto di nominare propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione della Fondazione, gli Enti che erano già rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'ex IPAB Thevenin ai sensi del previgente Statuto, e cioè:

- il Comune di Arezzo,
- la Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro,
- la Provincia Romana delle Figlie della Carità,
- la Fraternita dei Laici di Arezzo.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione e, comunque, alla realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro o di altra natura, annuali o pluriennali, quali, per esempio, prestazioni di lavoro, opere di volontariato ed attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Gestione.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Gestione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Gestione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Gestione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che il Consiglio di Gestione, esaminate le controdeduzioni e sentito l'organo di Controllo, si pronunci nuovamente sulla domanda con delibera da assumersi in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

In caso di inadempimento agli impegni di contribuzione assunti, essa viene dichiarata cessata con delibera del Consiglio di Gestione.

I Partecipanti, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione.

La qualifica di Partecipante della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della particolare valenza di tali contributi per la vita ed il corretto sviluppo della Fondazione, a quanto previsto dal successivo articolo 16.

Tuttavia, sulla base della diversa consistenza dei contributi recati o della particolare continuità delle erogazioni e qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio di Gestione può istituire varie categorie di Partecipanti, stabilendone e disciplinandone i rispettivi ruoli.

I Partecipanti hanno diritto, inoltre, di partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione e di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di Gestione, che avrà 15 giorni di tempo per evaderla.

Art. 13 - Esclusione e recesso.

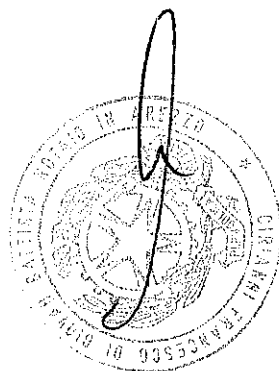
Il Consiglio di Gestione, oltre al caso previsto dall'articolo 11 quarto comma, dichiara la cessazione della qualifica di Partecipante, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, anche nei casi di:

- condotta gravemente incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali;
- recesso volontario, attuabile dai Partecipanti in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Consiglio dei Partecipanti, se istituito;



- l'Organo di Controllo.

Art. 15 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da otto membri nominati come segue dai Membri di diritto di cui all'articolo 10:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Arezzo;
- due dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro;
- due dalla Provincia Romana delle Figlie della Carità;
- uno dal primo Rettore pro tempore della Fraternita dei Laici di Arezzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono sempre rinnovabili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dallo stesso.

In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b) deliberare eventuali modifiche statutarie;
 - c) approvare i regolamenti;
 - d) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio dei Partecipanti;
 - e) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - f) approvare il programma annuale delle attività;
 - g) redigere ed approvare il bilancio sociale, se obbligatorio o predisposto su base volontaria;
 - h) costituire, modificare o estinguere il rapporto di lavoro dei dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti;
 - i) individuare e assegnare le risorse umane, materiali ed economico finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - j) verificare in sede di bilancio consuntivo l'azione amministrativa, la gestione e i relativi risultati e adottare i provvedimenti conseguenti;
 - k) deliberare in merito ai criteri e i requisiti per acquisire le qualifiche di Partecipante, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del presente statuto, nonché alla nomina ed esclusione degli stessi;
 - l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
 - m) determinare gli eventuali compensi dei membri del Consiglio di Gestione;
 - n) istituire l'Organo di Revisione, i relativi membri e determinarne l'eventuale compenso;
 - o) istituire il Consiglio dei Partecipanti ed attribuire la qualifica di Partecipante;
 - p) istituire e disciplinare comitati o commissioni di esperti, quale, per esempio, il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza e proposta, anche permanenti, su particolari tematiche di interesse della Fondazione;
 - q) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
 - r) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), k), l), m), o) e q) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può delegare a singoli consiglieri particolari compe-

tenze, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità dell'esercizio della delega.

Il Consiglio di Gestione può sempre impartire direttive ai consiglieri delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consigliere Delegato dura in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di consigliere; ha la rappresentanza legale della Fondazione davanti a terzi e in giudizio nei limiti della delega conferita.

Non è ammessa la delega per funzioni previste dalle lettere a), b), c), k), l), m), o) e q) del presente articolo.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità a quanto prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 - Consiglio dei Partecipanti

Il Consiglio dei Partecipanti, ove istituito con apposito regolamento, è composto dai soggetti a cui è stata attribuita tale qualifica.

Il Consiglio dei Partecipanti esprime pareri e proposte non vincolanti in ordine alle attività realizzate ed ai programmi presentati dal Consiglio di Gestione ed esercita le altre prerogative previste dal regolamento in quanto compatibili con lo Statuto. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti qualsiasi sia il loro numero.

Il Consiglio dei Partecipanti, presieduto dal Presidente della Fondazione, è convocato almeno una volta l'anno con mezzi idonei al ricevimento della convocazione dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per la comunicazione e l'illustrazione di:

- a) programmi ed obiettivi,
- b) bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
- c) programma annuale delle attività;
- d) bilancio sociale ove predisposto.

Le convocazioni sono disposte con le stesse delibere che approvano i predetti atti.

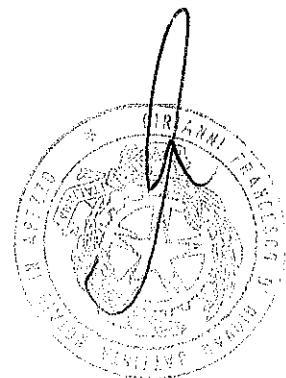
Il Presidente è tenuto a raccogliere i pareri e le proposte espresse dal Consiglio dei Partecipanti in ordine alle attività realizzate ed ai programmi presentati e riportarli al Consiglio di Gestione.

Le comunicazioni al Consiglio dei Partecipanti possono essere contenute ed illustrate in un unico documento da consegnare a tutti i Partecipanti.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio dei Partecipanti, è nominato tra i membri del Consiglio di Gestione. Egli dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Gestione ed è sempre rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando



procuratori.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale, fatte salve le competenze del Consiglio di Gestione. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti non delegati di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio dei Partecipanti. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Consigliere più anziano di carica ed in caso di pari anzianità di carica dal Consigliere più anziano di età.

Art. 18 – L'Organo di controllo

Il Consiglio di Gestione nomina l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

L'organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Norme di amministrazione

La Fondazione uniforma il proprio modello organizzativo al principio della separazione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo e le funzioni amministrative. Il regolamento di organizzazione disciplina:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) le funzioni di economato e conservazione del patrimonio;
- c) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi;
- d) ogni altra funzione organizzativa.

La fondazione redige ed approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8 dello statuto, e il Programma annuale delle attività.

Il Programma annuale delle attività contiene l'esposizione degli interventi assistenziali ed educativi programmati per l'anno successivo con riferimento ad obiettivi specifici e risorse stabilite.

Il Bilancio di esercizio, il Programma annuale delle attività e il Bilancio Sociale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione, devono essere trasmessi senza ritardo ai Membri che nominano i Consiglieri e comunicati ai Partecipanti con le modalità previste all'articolo 16.

La Fondazione non ha fini di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che ne nomina il liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, prioritariamente nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo ed, in mancanza, nel territorio della Provincia di Arezzo.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'organo amministrativo, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: SANDRO SARRI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI 27/03/2026 AL N. 3364
SERIE II

Copia conforme all'originale unito delle prescritte
spese, ai fini degli adempimenti e rilasciati per uso
FLSAGE

AREZZO, 27 MAR 2026

27 MAR 2026

